Dott. Ing. VIOLATO Maria Novella

Via A. Bartoli, 6 – 27026 Garlasco (PV)
Tel: 0382-822170 Fax: 0382-822170
e-mail: novella.violato@libero.it

Regione Lombardia Provincia di Pavia

COMUNE DI CERGNAGO

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Documento redatto ai sensi di:

- **D.P.C.M. 1 marzo 1991**
- **Legge 26/10/1995 n. 447**
- **Legge regionale 10/08/2001 n. 13**
- **Linee guida Regione Lombardia pubblicate con D.G.R. 12/07/2002 n. 7/9776**

Adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n° del

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal

Approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n° del

Il Sindaco:	Il Segretario:
_____	_____

Il presente documento è costituito da 30 pag. compresa la presente.

00	18/09/2012	Prima emissione - Proposta	Dott. Ing. Violato M. Novella	Dott. Ing. Violato M. Novella
Edizione	**Data**	**Stato del documento**	**Il professionista**	**Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 4

ART. 1 – FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE RELATIVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 4
ART. 2 – VALIDITÀ DELLE N.T.A. 4
ART. 3 – FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO 4
ART. 4 – ESCLUSIONI 5
ART. 5 – DEFINIZIONI TECNICHE 5
ART. 6 – MISURAZIONI E CONTROLLI 5

CAPO II – DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI 5

ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE 5
ART. 8 – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE 6
ART. 9 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE 7
ART. 10 – VALORI LIMITE DI ATTENZIONE 7
ART. 11 – VALORI LIMITE DI QUALITÀ 7
ART. 12 – LIMITE DIFFERENZIALE 8
ART. 13 – LIMITI ACUSTICI DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 9

CAPO III – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE 10

ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE I 10
ART. 15 – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE II 11
ART. 16 – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE III 11
ART. 17 – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE IV 12
ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE V 12
ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE VI 12
ART. 20 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 13

CAPO IV – INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 14

ART. 21 – NORME GENERALI 14

CAPO V – PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO 14

ART. 22 – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 14
ART. 23 – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ 15
ART. 24 – ABITABILITÀ DEGLI EDIFICI 15
ART. 25 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA 16

CAPO VI – MISURE GENERALI DI TUTELA DA INQUINAMENTO ACUSTICO 16

ART. 26 – LIMITI DI ACCETTABILITÀ 16
ART. 27 – RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE 17
ART. 28 – RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO 17
ART. 29 – RUMORE PRODOTTO ALL'ESTERNO DI ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBIENTI CHIUSI 17
ART. 30 – RUMORE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DOMESTICHE E DA ABITAZIONI PRIVATE CON EFFETTI SULL'INTERNO E SULL'ESTERNO DELLE STESSE 18

CAPO VII – AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE 18

ART. 31 – DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEE 18
ART. 32 – ATTIVITÀ SOGGETTE 18
ART. 33 – LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE 19
ART. 34 – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA 20
ART. 35 – AUTORIZZAZIONE - RILASCIO 20

CAPO VIII – SANZIONI 21

ART. 36 – SANZIONI AMMINISTRATIVE 21

CAPO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 21
ART. 37 – PROCEDIMENTI ED ATTIVITÀ IN CORSO 21
ART. 38 – ENTRATA IN VIGORE 21
ART. 39 – AGGIORNAMENTO DELLE N.T.A. 21
ALLEGATO A: DEFINIZIONI 22
APPENDICE: MODULISTICA E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE 24

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE RELATIVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e, e comma 2, il comune di Cergnago si dota delle presenti Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (di seguito definite come N.T.A), aventi le seguenti finalità:

a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447, secondo i disposti tecnici del documento «Linee guida per la Zonizzazione Acustica del territorio comunale», pubblicato con Delibera della Giunta Regionale 25 Giugno 1993 n° 37724, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

b) applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti N.T.A., tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – VALIDITÀ DELLE N.T.A.

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente N.T.A. è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio Comune di Cergnago. L'Amministrazione Comunale provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici preposti e mediante l'unità operativa dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

Art. 3 – FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;

b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 4 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina.

Art. 5 – DEFINIZIONI TECNICHE

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle presenti N.T.A. sono indicate nell'allegato A e riproducono quelle stabilite dalla legge 26 Ottobre 1995, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, delle presenti N.T.A. di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

Art. 6 – MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Nell'ambito del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998:sono stabilite:

a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego;

b) le modalità per la misurazione del rumore;

c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.

2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio sono di competenza del Comune, che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA, nell'osservanza di quanto stabilito nel D.M. di cui al precedente comma. E' facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

CAPO II – DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art. 7 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° del , sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, dell'A.R.P.A. competente per il territorio e dei comuni limitrofi, viene approvata la Zonizzazione acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate I^{a}, II^{a}, III^{a}, IV^{a}, V^{a}, VI^{a}), secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge 26 Ottobre 1995 n°447 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. L'adozione della zonizzazione acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dal D.Lgs. 267/2000.

3. La delimitazione delle zone avviene basandosi:

- sulle destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal PGT del comune;
- sulle caratteristiche generali della rete stradale;
- sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
- sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
- sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

4. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A., e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

5. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8 delle presenti N.T.A.

6. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelle esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito di quelle stabilite dal capo III delle presenti N.T.A.

Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 24 comma 2 delle presenti N.T.A.. L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e delle presenti N.T.A. di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo suggerito dal documento «Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale» approvato con Delibera della Giunta Regionale 25 Giugno 1993 n° 37724.

Art. 8 – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1: Valori limite di immissione

CLASSE	Limite diurno dB(A)	Limite notturno dB(A)
I^{a}	**50**	**40**
II^{a}	**55**	**45**
III^{a}	**60**	**50**
IV^{a}	**65**	**55**
V^{a}	**70**	**60**
VI^{a}	**70**	**70**

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio, secondo le modalità indicate al capo VII delle presenti N.T.A..

Art. 9 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2: Valori limite di emissione

CLASSE	Limite diurno dB(A)	Limite notturno dB(A)
I[a]	45	35
II[a]	50	40
III[a]	55	45
IV[a]	60	50
V[a]	65	55
VI[a]	65	65

Art. 10 – VALORI LIMITE DI ATTENZIONE

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto.

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

3. I limiti di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Art. 11 – VALORI LIMITE DI QUALITÀ

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3: Valori limite di qualità

CLASSE	Limite diurno dB(A)	Limite notturno dB(A)
I[a]	**47**	**37**
II[a]	**52**	**42**
III[a]	**57**	**47**
IV[a]	**62**	**52**
V[a]	**67**	**57**
VI[a]	**70**	**70**

Art. 12 – LIMITE DIFFERENZIALE

1. Per tutte le classi di cui all'articolo 7, ad eccezione della classe VI[a], oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB(A) durante il periodo diurno
- 3 dB(A) durante il periodo notturno

2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui al D.M. 16 MARZO 1998.

3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e dal Decreto Ministeriale sopra menzionato, il criterio del limite differenziale non si applica:

- alla rumorosità prodotta dagli impianti di produzione a ciclo continuo;
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse si inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Art. 13 – LIMITI ACUSTICI DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

1. Per le fasce di pertinenza delle strade di nuova realizzazione, da determinarsi così come specificato nell'ambito dell'articolo 20 delle presenti N.T.A., dovranno essere applicati i limiti acustici riportati qui di seguito:

Tabella 4: Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo il DM 05.11.2001)	Ampiezza fasce di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – Autostrada		250	50	40	65	55
B – Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Limiti da definirsi da parte del Comune sulla base delle caratteristiche delle aree coinvolte (in accordo a quanto specificato dalla normativa di riferimento)			
F - locale		30				

La verifica dei limiti acustici delle fasce di pertinenza delle strade di nuova realizzazione deve essere effettuata in corrispondenza ai punti di maggiore esposizione, con riferimento al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, in accordo a quanto stabilito dal D.M. 16 marzo 1998.

2. Per i limiti acustici di cui al comma 1 del presente acustici riferiti alle scuole deve essere considerato esclusivamente il limite diurno.

3. Per le fasce di pertinenza delle strade esistenti, da determinarsi così come specificato nell'ambito dell'articolo 20 delle presenti N.T.A., dovranno essere applicati i limiti acustici riportati qui di seguito:

Tabella 5: Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle strade esistenti

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980)	Ampiezza fasce di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
C – extraurbana secondaria	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
F - locale		30	50	40	60	50

La verifica dei limiti acustici delle fasce di pertinenza delle strade di nuova realizzazione deve essere effettuata in corrispondenza ai punti di maggiore esposizione, con riferimento al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, in accordo a quanto stabilito dal D.M. 16 marzo 1998.

4. Per i limiti acustici di cui al comma 3 del presente acustici riferiti alle scuole deve essere considerato esclusivamente il limite diurno.

5. nel caso di fasce divise in due parti, si dovrà considerare la fascia denominata “A” come la più vicina all’infrastruttura e la fascia denominata “B” come la più distante.

CAPO III – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

Art. 14 – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE I

1. Le aree del territorio comunale classificate in Classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 45 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 35 dB(A)

All’interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all’articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione.

Art. 15 – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE II

1. Le aree del territorio comunale classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 40 dB(A)

All'interno delle zone di classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra loro i quartieri;
- le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino scarsità di insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali;
- aree non edificate per le quali non si riscontrano livelli di rumore particolarmente intensi ed elevati e per le quali si ritiene opportuno mantenere un clima acustico di quiete.

Art. 16 – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE III

1. Le aree del territorio comunale classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- le strade provinciali con traffico poco intenso e le loro eventuali fasce di rispetto;
- le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree alberghiere.

Art. 17 – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE IV

1. Le aree del territorio comunale classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- ˜Limite di emissione diurno 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare
- le strade situate in prossimità delle aree industriali etc.;
- le aree con presenza di attività artigianali ([1]);
- le aree con presenza di attività industriali ([2]);
- le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione;
- le aree con alta densità di popolazione;
- le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali).

Art. 18 – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE V

1. Le aree del territorio comunale classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 65 dB(A)
- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno 60 dB(A)

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

Art. 19 – DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI DI CLASSE VI

1. Le aree del territorio comunale classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A.:

(1) Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale
(2) Idem come alla nota 1

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
- Limite di emissione diurno 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno 65 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

Art. 20 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Sulla base dei contenuti del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 concernente le disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, le strade di competenza del territorio comunale sono classificate come qui di seguito descritto:

Tabella 6: Classificazione delle strade urbane ed extraurbane

VIA DI TRAFFICO	CLASSIFICAZIONE
Strada Statale n.211	**Strada Cb - extraurbana secondaria**
Strada Provinciale n°77	**Strada tipo F**
Prosecuzione delle strade provinciali (nel tratto urbano)	**Strada tipo F**
Strade comunali e vicinali (nel tratto extraurbano)	**Strada tipo F**
Strade comunali e vicinali (nel tratto urbano)	**Strade tipo F**

2. Ai fini acustici, le strade vengono classificate nella medesima classe dell'area in cui sono inserite, con applicazione dei relativi limiti.

3. A partire dal confine stradale, in proiezione orizzontale per ciascun lato dell'infrastruttura, vengono identificate ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n.142 le fasce di pertinenza di ampiezza come definito nell'ambito della Tabella 4 per nuove infrastrutture e della Tabella 5 per le infrastrutture attualmente esistenti.

4. All'interno delle fasce di cui al precedente comma 3 valgono i limiti di cui all'art. 13, esclusivamente per il contributo derivante dal transito dei veicoli. All'interno della fasce di pertinenza non si applica il limite differenziale.

5. Le immissioni ed emissioni sonore derivanti da sorgenti sonore diverse da quelle connesse con l'infrastruttura stradale all'interno delle fasce di pertinenza sono soggette ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio per le zone in questione.

CAPO IV – INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 21 – NORME GENERALI

1. Al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione dei piani territoriali (PRG e, successivamente PGT), non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e insediamenti artigianali nelle aree classificate in classe I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (come ad esempio compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti, impianti refrigeranti etc.), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.

CAPO V – PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 22 – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire a:

- nuovi impianti industriali e/o artigianali;
- impianti sportivi;
- impianti ricreativi;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

deve contenere un'idonea documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dalla Legge 4 gennaio 1968 n° 15 (dichiarazione presentata sotto propria responsabilità personale).

2. La valutazione di impatto costituisce inoltre parte integrante delle domande di nulla osta inizio attività prevista dal Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia.

3. Sono tenuti a predisporre un'idonea documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti (Amministrazione Comunale compresa) relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:

- Strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285;

- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il Comune valuta la documentazione di impatto acustico qualora le opere indicate nel presente paragrafo siano soggette alle procedure di V.I.A. di cui alla legge 8 luglio 1986 n° 349, esprimendo parere di competenza.

4. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido

b) ospedali

c) case di cura e di riposo

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico (art. 8.2 della Legge 447/95).

5. Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e indicare:

- le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione del clima acustico presente nella zona prima dell'insediamento dell'attività;
- la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

La documentazione, unitamente alla domanda di concessione edilizia o di nulla osta inizio attività viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere di competenza.

6. Il Responsabile del Procedimento, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A. diniega il rilascio della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività.

Art. 23 – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

1. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici e degli impianti di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo la verifica della conformità delle opere alle disposizioni delle presenti N.T.A. e della legislazione in materia di inquinamento acustico, ed al progetto e relazione di previsione di impatto acustico.

2. E' facoltà del Responsabile del servizio richiedere, al fine del rilascio del certificato di agibilità, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui al presente N.T.A., in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

Art. 24 – ABITABILITÀ DEGLI EDIFICI

1.Il rilascio del certificato di abitabilità degli edifici adibiti a

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, i quali dovranno essere idoneamente dimostrati all'atto dell'istanza per la realizzazione o la ristrutturazione di qualsiasi edificio residenziale.

2. Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite attestanti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 25 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

2. Ad ogni adozione di PGT o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 25 Giugno 1993 n° 37724 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

3. Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.

4. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di dover approvare un piano di risanamento acustico.

CAPO VI – MISURE GENERALI DI TUTELA DA INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 26 – LIMITI DI ACCETTABILITÀ

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 delle presenti N.T.A..

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

Art. 27 – RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Comune di Cergnago, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

Art. 28 – RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti N.T.A..

2. Ai sensi degli articoli del successivo Capo VII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A..

3. Le apparecchiature situate in ambiente esterno, asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento, possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A., nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.

4. L'Amministrazione comunale può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Art. 29 – RUMORE PRODOTTO ALL'ESTERNO DI ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBIENTI CHIUSI

1. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative, commerciali o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, inteso secondo la definizione riportata nell'allegato A delle presenti N.T.A., ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi del Capo III delle presenti N.T.A., è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Sindaco, sentito il parere degli uffici comunali competenti.

Art. 30 – RUMORE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DOMESTICHE E DA ABITAZIONI PRIVATE CON EFFETTI SULL'INTERNO E SULL'ESTERNO DELLE STESSE

1. Le attività domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Tali attività comunque non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell'articolo 12 comma 3 delle presenti N.T.A..

CAPO VII – AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 31 – DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

Art. 32 – ATTIVITÀ SOGGETTE

1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:

- Cantieri edili e stradali
- Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi
- Feste popolari, patronali, politiche effettuate all'aperto
- Luna park e circhi
- Manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto
- Concerti all'aperto
- Mercati e vendite ambulanti
- Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti
- Utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno
- Spettacoli pirotecnici

2. Il Responsabile del servizio, su comunicazione in carta semplice dell'interessato, autorizza tacitamente l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella Tabella 7. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione dei limiti concessi dalle presenti N.T.A. relativamente alla propria attività temporanea e indicare gli orari nei quali intende svolgere tale esercizio. L'attività temporanea si considera autorizzata negli orari di cui alla seconda colonna della Tabella 7.

3. Nel caso di richiesta di deroga ai limiti della Tabella 7, colonna terza, si applica l'articolo 33 delle presenti N.T.A.

5. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune di Cergnago, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

6. Le attività temporanee di cui al comma 1 che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9 sono immediatamente sospese con ordinanza del Responsabile del servizio.

Art. 33 – LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Nella seguente Tabella vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, il limite massimo di immissione ammissibile, il limite massimo che può essere concesso in deroga:

Tabella 7:Limiti ed orari per le attività temporanee

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo di immissione in deroga
1. Cantieri edili e stradali	Dalle 7.00 alle 12.30 (in linea generale) Dalle 15.00 alle 19.00 (estate) Dalle 14.00 alle 18.00 (inverno) Sabato pomeriggio e domenica esclusi	70 dB(A)	85 dB(A)
2. Manifestazioni sportive al di fuori degli impianti sportivi	Dalle 7.00 alle 18.00	70 dB(A)	--
3. Luna park e circhi	Dalla Domenica al giovedì fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	Limiti della Classe V[a]	--
4. Manifestazioni politiche, religiose e culturali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 23.00	70 dB(A)	--
5. Feste popolari, sagre, feste politiche	Dalla Domenica al Giovedì fino alle 23.00 Venerdì e Sabato fino alle 24.00	70 dB(A)	80 dB(A)
6. Mercati e vendite ambulanti	Dalle 6.30 alle 18.00 (periodo invernale) Dalle 6.30 alle 19.00 (periodo estivo)	70 dB(A)	--
7. Annunci pubblicitari sonori	Dalle 8.00 alle 12.00 Dalle 14.00 alle 18.00	70 dB(A)	--

2. È facoltà del Responsabile del servizio consentire (ed in ogni caso si tratta di determinazioni di carattere straordinario) limiti di immissione per le attività temporanee superiori a quelli riportati nell'ambito della 4° colonna della Tabella 7.

3. Per il funzionamento degli impianti a corredo delle attività agricole (essiccatoi) è consentito il superamento dei limiti di immissione propri della zona in cui gli impianti insistono, fino ad un massimo di 80 dB(A), per un periodo massimo indicativo di 60 gg, previa produzione da parte del titolare dell'impianto di valutazione di impatto acustico e trasmissione della medesima al Comune, corredata da comunicazione indicante il periodo di funzionamento previsto.

4. È concessione del Responsabile del servizio valutare l'opportunità di revocare l'autorizzazione di cui al punto precedente ovvero modificarne i termini, in funzione di quanto messo in luce dalle valutazioni di impatto acustico prodotte.

Art. 34 – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti dall'articolo 33 è presentata al comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa di:

- macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
- tipologie di sorgenti sonore presenti;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- durata dell'attività temporanea.

2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

Art. 35 – AUTORIZZAZIONE - RILASCIO

1. L'Ufficio Comunale preposto verifica il rilascio della concessione edilizia nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:

- Massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8;
- Orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti delle presenti N.T.A.;
- Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico.

3. Nessuna attività di cui all'articolo 32 può essere intrapresa senza inoltrare la comunicazione di cui all'articolo 32 comma 2, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 34. Su tutto il territorio inoltre sono vietati attività pirotecniche estemporanee quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari. Sono esclusi dal presente comma gli spari effettuati durante l'attività venatoria, effettuata nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.

CAPO VIII – SANZIONI

Art. 36 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque non ottemperi a quanto stabilito dalle vigenti normative emanate dalle autorità competenti e dalle disposizioni specifiche richiamate nell'ambito del presente documento in materia di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, è punito secondo quanto stabilito all'art. 10 della L. 26/10/1995 n. 447. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

CAPO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 – PROCEDIMENTI ED ATTIVITÀ IN CORSO

1. Le attività temporanee di cui agli articoli 31 e 32 delle presenti N.T.A. che, alla data di entrata in vigore delle N.T.A. stesse, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Sindaco entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti N.T.A..

Art. 38 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le presenti N.T.A. entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'A.R.P.A. competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.

2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

Art. 39 – AGGIORNAMENTO DELLE N.T.A.

1. Il presente N.T.A. viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nelle presenti N.T.A.. Qualsiasi prescrizione del N.T.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

ALLEGATO A: DEFINIZIONI

a) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

b) Inquinamento acustico

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

c) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

d) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

e) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d).

f) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

g) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

h) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

i) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

j) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

k) Livello di pressione sonora

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione:
Lp = 10 log [p/po)2 dB
dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e po è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

l) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(a),t} = 10\log\left[\frac{1}{T}\int (p_A^2(t)/p_0^2)dt\right] dB(A)$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(a),t}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

m) Livello differenziale di rumore

Differenza tra il Leq(A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

n) Livello di rumore ambientale - La

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

o) Livello di rumore residuo - Lr

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

p) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

q) Tempo di riferimento - Tr

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

r) Rumore con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

s) Tempo di osservazione - To

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

t) Tempo di misura - Tm

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

u) Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

APPENDICE: MODULISTICA E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE

PARAGRAFI DA INSERIRE NELLE CONCESSIONI EDILIZIE

AII.1 – CANTIERI: ***paragrafo da inserire in con./aut. edilizia***

AII.2 – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO: ***paragrafo da inserire nelle licenze***

* * *

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A.

AII.3 – CANTIERI EDILI

AII.4 – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

* * *

AII.5 – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL N.T.A.

AII.6 - SCHEMA DI RICHIESTA DI LICENZA DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

AII.7 - SCHEMA DI RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE / D.I.A.

(All.1)

CANTIERI

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A.
(paragrafo da inserire nelle relative delle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nei seguenti orari:

- dalle 7.00 alle 12.30
- dalle 15.00 alle 19.00 (estate)
- dalle 14.00 alle 18.00 (inverno)

entro il limite massimo di 70 dB(A) in livello continuo equivalente – Leq(A) – al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni confinanti. Devono essere rispettate le disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica, per quanto applicabile.

(All.2)

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A. PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO
(paragrafo da inserire nelle relative licenze)

L'attivazione delle sorgenti rumorose è consentito dalle ore _____ alle ore _____, entro il limite massimo di _____ dB(A) in livello continuo equivalente – Leq(A) – al perimetro dell'are in cui vengono tenute le manifestazioni e presso le abitazioni confinanti. Devono essere rispettate le disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica, per quanto applicabile.

Nota: (per la compilazione delle parti lasciate in bianco si veda Tabella 8 dell'art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica, in relazione al tipo di manifestazione).

(All.3)

CANTIERI

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI CONCESSIONE)

Alla c.a. del Responsabile del servizio (Sindaco/Segretario comunale)
Comune di Cergnago

Il sottoscritto _____ in qualità di (legale rappr.te/presidente/titolare/ecc….) della ditta _____ avente sede legale in _____(via, n. civico, C.A.P., città)

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 36 delle norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione acustica del Comune di Cergnago per la tutela dall'inquinamento acustico l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di _____(cantiere edile – stradale – altro) in Cergnago, via, _____, n. _____ dal _____(gg/mm/aa) al _____ (gg/mm/aa), nella fascia oraria dalle _____ alle _____,

IN DEROGA

Agli orari ed ai limiti indicati nelle N.T.A., adducendo le seguenti motivazioni:

A tale fine il sottoscritto si impegna a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico, stabilite dalla normativa nazionale e dalla Zonizzazione Acustica del comune interessato, formalizzate nell'autorizzazione rilasciata dalla destinataria amministrazione comunale.

Allega la seguente documentazione:

1) Descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
2) Relazione descrittiva sulle sorgenti, ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

Data: _____ Timbro e firma: _____

(All.4)

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK, …)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LICENZA PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI.

Alla c.a. del Responsabile del servizio (Sindaco/Segretario comunale)
Comune di Cergnago

Il sottoscritto _____ in qualità di (presidente dell'associaz./responsabile legale manifestazione, ecc….) del_____ (nome associazione, ente, ditta o altro avente sede legale in _____(via, n. civico, C.A.P., città)

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 35 delle norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione acustica del Comune di Cergnago per la tutela dall'inquinamento acustico l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea consistente in _____(concerto – manifestazione – festa popolare – ecc…) in Cergnago, località via, _____, n. _____ dal _____(gg/mm/aa), nella fascia oraria dalle _____ alle _____,

IN DEROGA

Agli orari ed ai limiti indicati nelle N.T.A., adducendo le seguenti motivazioni:

A tale fine il sottoscritto si impegna a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico, stabilite dalla normativa nazionale e dalla Zonizzazione Acustica del comune interessato, formalizzate nell'autorizzazione rilasciata dalla destinataria amministrazione comunale.

Allega la seguente documentazione:

1) Descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
2) Relazione descrittiva sulle sorgenti, ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

Data: _____ Firma: _____

All. 5

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A. PER ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Sindaco – Segretario)

Vista la domanda presentata dal Sig. _____, in qualità di _____, ai sensi dell'art. 36 delle N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico del Comune di Cergnago (PV), volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di _____ in deroga ai limiti previsti dalle citate N.T.A.;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 37 delle N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico l'attività di _____, in deroga ai limiti stabiliti dalle citate N.T.A..

L'attivazione delle sorgenti sonore è consentita nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____, ed in deroga ai limiti previsti per tale zona, vengono autorizzati i seguenti limiti:

eventuali specifiche prescrizioni:

All. 6

SCHEMA DI RICHIESTA DI LICENZA DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

Alla c.a. del Responsabile del servizio (Sindaco/Segretario comunale)
Comune di Cergnago

Il sottoscritto _____ in qualità di (titolare/ legale rappresentante, ecc….) della ditta _____ (nome associazione, ente, ditta o altro avente sede legale in _____(via, n. civico, C.A.P., città)

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione acustica del Territorio del Comune di Cergnago;
- che la classificazione acustica dell'area nella quale risulta inserito l'edificio sede dell'attività prevede una classe acustica corrispondente a: Classe _____;
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della L. 447/95, dei relativi decreti attuativi e della normativa regionale di pertinenza, nonché norme stabilite dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di pertinenza;
- che nell'esercizio dell'attività, in particolare, verranno rispettati:
 - i limiti di zona diurno e notturno;
 - il criterio differenziale, laddove applicabile e nelle modalità previste dalla normativa di riferimento sopra menzionata.

Allega la seguente documentazione:

1) Valutazione di clima acustico (se applicabile).
2) Valutazione previsionale di impatto acustico (se applicabile).

In fede.

Data: _____ Timbro e firma: _____

(PER LA VERIFICA DELL'APPLICABILITÀ DI QUANTO SPECIFICATO IN TERMINI DI DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI LICENZA DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SI RIMANDA A QUANTO SPECIFICATO NELL'AMBITO DELL'ART. 24 DELLE N.T.A.)

All. 7

SCHEMA DI RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE / D.I.A.

Alla c.a. del Responsabile del servizio (Sindaco/Segretario comunale)
Comune di Cergnago

Il sottoscritto _____ in qualità di (titolare/ legale rappresentante, ecc….) della ditta _____ (nome associazione, ente, ditta o altro avente sede legale in _____(via, n. civico, C.A.P., città), in riferimento alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione / ristrutturazione dell'edificio/degli edifici situati in via _____ n° _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione acustica del Territorio del Comune di Cergnago;
- che la classificazione acustica dell'area nella quale risulta inserito l'edificio una classe acustica corrispondente a: Classe _____;
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della L. 447/95, dei relativi decreti attuativi e della normativa regionale di pertinenza, nonché norme stabilite dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di pertinenza;
- che nell'esercizio delle proprie attività le emissioni da propri impianti rispetteranno:
 - i limiti di zona;
 - il criterio differenziale, laddove applicabile e nelle modalità previste dalla normativa di riferimento sopra menzionata;
- che le caratteristiche acustiche delle facciate, delle partizioni verticali tra unità immobiliari diverse e delle partizioni orizzontali rispettano i valori degli indici di isolamento acustico fissati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Allega la seguente documentazione:

1) Relazione tecnica attestante la conformità del progetto alle disposizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
2) Valutazione di clima acustico (se applicabile)
3) Valutazione previsionale di impatto acustico (se applicabile).

(PER LA VERIFICA DELL'APPLICABILITÀ DI QUANTO SPECIFICATO IN TERMINI DI DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI LICENZA DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SI RIMANDA A QUANTO SPECIFICATO NELL'AMBITO DELL'ART. 24 DELLE N.T.A.)